

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Federico Vecchio, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato, **Componente Aggiunto**, del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**, del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 12 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(427) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota N°. 6718/805 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

(428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ARMANDO CICALESE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), Società SS EBOLITANA 1925 Srl • (nota N°. 6719/806 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Cicalese e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la SS Ebolitana 1925 Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società"), nonché i difensori della Società, osserva quanto segue.

I deferimenti

In via preliminare, la Commissione procede alla riunione del deferimento n. 428 del 2012 al presente deferimento n. 427 del 2012 per connessione soggettiva.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Armando Cicalese, Amministratore unico e legale rappresentante della Società, e la SS Ebolitana 1925 Srl, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Armando Cicalese:
 - della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
 - della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli

emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la SS Ebolitana 1925 Srl:

- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

I motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Le circostanze contestate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. In particolare, la Co.Vi.So.C., con nota del 14 marzo 2012, ha riscontrato che la Società non ha documentato, entro il termine del 14 febbraio 2012, il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai tesserati per il periodo in contestazione.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.

Il dispositivo

accoglie i deferimenti proposti e per l'effetto commina al Sig. Armando Cicalese la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e alla SS Ebolitana 1925 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa), CLAUDIO MOLINARI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa), Società PIACENZA FC Spa • (nota N°. 6686/810 pf 10-11 SP/blp del 26.3.2012).

(422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO GARILLI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa), CLAUDIO MOLINARI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa), Società PIACENZA FC Spa • (nota N°. 6687/811 pf 10-11 SP/blp del 26.3.2012).

I deferimenti

In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva.

Con atto del 26 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:

a) il Sig. Fabrizio Garilli, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa, e il Sig. Claudio Molinari, Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa, per rispondere 1) della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale; 2) della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di

competenza, al fine di effettuare il pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011;

b) la Società Piacenza FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali p.t.

Con ulteriore atto del 26 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:

a) il Sig. Fabrizio Garilli, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Piacenza FC Spa, e il Sig. Claudio Molinari, Direttore generale e Legale rappresentante della Società Piacenza FC Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpaf e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

b) la Società Piacenza FC Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro tempore.

Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna la Società Piacenza FC Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Piacenza FC Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Piacenza FC Spa, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Signor Fabrizio Garilli, inibizione di mesi 6 (sei) con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); b) per il Sig. Claudio Molinari, inibizione di mesi 6 (sei) con ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

È comparso altresì il Molinari, con il proprio difensore.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo del contenuto delle memorie difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, sentito il Molinari e il suo difensore, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento elevato nei confronti del Sig. Fabrizio Garilli che pertanto deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo al Garilli sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti e in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evincono con assoluta chiarezza che:

- a) entro il 14 febbraio 2012 la Società non ha documentato l'avvenuto pagamento ai propri tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011;
- b) la Società ha effettuato il pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 utilizzando modalità differenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), vale a dire non disponendo bonifici bancari da addebitarsi sul conto corrente dedicato, cioè indicato in sede di ammissione al campionato di competenza;
- c) persiste il mancato pagamento ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011;
- d) la Società non ha documentato l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011;
- e) persiste il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011.

Le circostanze dedotte nella memoria difensiva fatta pervenire dal Fallimento Piacenza FC Spa, per quanto degne di apprezzamento, non fanno venire meno le responsabilità della Società deferita in ordine a quanto alla stessa ascritto.

Con la memoria difensiva il Sig. Fabrizio Garilli si riconosce come solo e unico soggetto avente poteri di firma e poteri di operare sui conti correnti intrattenuti con gli istituti di credito dalla Società Piacenza FC Spa; in sostanza, con detta memoria il Sig. Fabrizio Garilli assume su di sé ogni responsabilità in ordine a quanto contestato con l'atto di deferimento in oggetto.

Diversa la posizione del Sig. Claudio Molinari.

Dalla memoria fatta pervenire dai propri difensori si evince con chiarezza la circostanza per cui il deferito era dotato di poteri di legale rappresentanza della Società Piacenza FC Spa solamente nei rapporti con le Leghe calcistiche, con la F.I.G.C. e con il C.O.N.I. e non anche nei confronti di terzi soggetti estranei all'ambito federale e in particolare per

situazioni concernenti la gestione economico-finanziaria del club nonché i pagamenti e i versamenti che interessavano al medesima Società.

Difatti in data 5 gennaio 2012, al momento di sottoscrivere con la Società Piacenza FC Spa il contratto di lavoro come Direttore Sportivo, il Sig. Claudio Molinari specificava, con raccomandata a mano, le mansioni lui affidate al momento della sottoscrizione dell'accordo; detta specifica si rendeva necessaria in quanto solamente in quella occasione lo stesso deferito prendeva atto del contenuto del verbale della assemblea dei soci della Società Piacenza FC Spa del 19 dicembre 2011 con il quale allo stesso, peraltro a sua insaputa, venivano attribuite funzioni incompatibili tra la carica di Amministratore e quella di Direttore Sportivo.

Con la predetta raccomandata a mano del 5 gennaio 2012, il Sig. Claudio Molinari comunicava alla Società Piacenza FC Spa che *“il ruolo attribuitomi concerne solo ed esclusivamente le attività che saranno svolte all'interno dell'ordinamento federale, riguardanti la stipula di contratti di prestazione sportiva, i rapporti con le istituzioni sportive (F.I.G.C., Leghe e altri componenti) e la rappresentanza della Società in seno alle stesse”*. Quanto sopra è riconosciuto peraltro anche dal Sig. Fabrizio Garilli il quale, nella propria memoria difensiva, testualmente afferma: *“Preciso che con lettera del 5 gennaio 2012 il Sig. Molinari aveva rifiutato i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società del 19 dicembre 2011 in relazione alla conduzione di rapporti con soggetti terzi, estranei all'ordinamento federale, alla gestione contabile e alle operazioni finanziarie”*.

In considerazione di quanto sopra il Sig. Claudio Molinari deve essere prosciolto da ogni addebito.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Piacenza FC Spa.

Infligge al Sig. Fabrizio Garilli, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Piacenza FC Spa, la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).

Proscioglie il Sig. Claudio Molinari dagli addebiti contestati.

(429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 6722/808 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

(430) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl), Società US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 6721/809 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

I deferimenti

In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva.

Con atto del 27 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:

a) il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV), in relazione all'articolo 10, comma 3, del CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nel termine del 14 febbraio 2012;

b) la Società US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Con ulteriore atto del 27 marzo 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:

a) il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V), in relazione all'articolo 10, comma 3, del CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nel termine del 14 febbraio 2012;

b) la Società US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Sergio Briganti, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Briganti, sanzione dell'inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

Sono comparsi i difensori della Società deferita, i quali si sono riportati alle memorie in atti e alle conclusioni in esse contenute.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto anche riguardo delle memorie difensive pervenire dai soggetti deferiti, ascoltati i difensori dei deferiti, la Commissione rileva la fondatezza dell'atto di deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti e in particolare dal report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei dovuti controlli, dal quale si evince con assoluta chiarezza che entro il termine previsto dalla normativa federale, vale a dire entro il termine del 14 febbraio 2012, la Società US Pergocrema 1932 Srl: a) non ha documentato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; b) non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011; c) persiste nel mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per il periodo luglio, agosto e settembre 2011.

Le deduzioni contenute nelle memorie difensive depositate dai soggetti deferiti, secondo le quali la ritardata trasmissione della documentazione attestante l'integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità in questione oltre che la ritardata comunicazione alla Co.Vi.So.C. della documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi alle mensilità in questione configurano “*una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale*” per costante orientamento della giurisprudenza federale, non possono trovare accoglimento.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Sergio Briganti.

Commina alla Società US Pergocrema 1932 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma primo, del CGS vigente, la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLA DEBERNARDI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), MAURIZIO PAVIGNANO (componente del Collegio Sindacale e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl),

GIORGIO DANNA (Direttore sportivo e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), ANTONELLA PERRONE (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (nota N°. 6717/804 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, l'Avv. Paola Debernardi (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società), il Dott. Maurizio Pavignano (componente del Collegio Sindacale e legale rappresentante della Società), il Sig. Giorgio Danna (Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società), la Dott.ssa Antonella Perrone (Presidente del Collegio Sindacale della Società) e l'US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente:

- l'Avv. Paola Debernardi:

della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14 febbraio 2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici, come meglio precisato nella parte motiva;

- il Dott. Maurizio Pavignano ed il Sig. Giorgio Danna:

della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Dott.ssa Antonella Perrone:

della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14 febbraio 2012, attestante circostanze e dati contabili non veridici;

- l'US Alessandria Calcio 1912 Srl:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti pro tempore ed al Presidente del Collegio Sindacale.

I deferiti si sono costituiti nel procedimento, depositando memorie e documenti, non contestando sostanzialmente l'addebito, ma eccependo che i fatti in contestazione sono stati determinati da *“emergenze che esulano dalla responsabilità”* dei deferiti e, in subordine, che sono ricollegabili solo marginalmente a una loro responsabilità.

In particolare, i deferiti hanno identificato tali *“emergenze”* nella *“pesantissima situazione debitoria”* ereditata (alla data del 23 giugno 2011) dalla precedente gestione societaria, che l'attuale compagine societaria si è vista costretta a dover affrontare, senza essere, però, prontamente supportata dal ceto bancario. Da qui il mancato pagamento delle retribuzioni, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, per i quali la banca di appoggio della Società aveva, a dire dei deferiti, accettato le disposizioni di addebito dei relativi

importi senza, però, dare seguito ai conseguenti pagamenti per le ritenute Irpef ed i contributi Enpals.

Da qui l'invio alla Co.Vi.So.C. della dichiarazione di avvenuto pagamento, inoltrata, a detta dei deferiti, nella più assoluta buona fede.

Nel dettaglio, le rispettive posizioni difensive dei deferiti possono essere così riassunte:

- l'Avv. Paola Debernardi sostiene la propria buona fede, l'assenza di colpa, la sussistenza di circostanze attenuanti, a cui deve aggiungersi la fattiva collaborazione con la Co.Vi.So.C.;
- il Dott. Maurizio Pavignano si dice estraneo a tutta la vicenda, in quanto la delega a lui conferita ha avuto efficacia, in ambito federale, a far data dal 14 febbraio 2012, e, quindi, oltre il termine ultimo per l'effettuazione dei pagamenti, e inoltre non riguarderebbe la rappresentanza della Società davanti agli Organi federali;
- Il Sig. Giorgio Danna sostiene di non avere mai avuto la rappresentanza della Società con riferimento alle attività formanti oggetto di contestazione;
- la Dott.ssa Antonella Perrone sostiene di essersi limitata, nella sua qualità, di verificare esclusivamente la regolarità formale dei documenti sottoposti al proprio esame, non essendo suo compito dover verificare, prima della scadenza del termine trimestrale, l'effettiva esecuzione dei pagamenti indicati

All'inizio della riunione odierna i Signori Paola Debernardi, Maurizio Pavignano e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Paola Debernardi, Maurizio Pavignano e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Paola Debernardi, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Maurizio Pavignano, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva, con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione la Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, lette le memorie difensive; ascoltati il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giorgio Danna e di mesi 1 (uno) per la Sig.ra Antonella Perrone, nonché il difensore del Sig. Danna, il quale si è riportato alle memorie difensive e alle conclusioni ivi riportate.

I motivi della decisione

Il deferimento merita accoglimento con riferimento alla posizione del Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Antonella Perrone, mentre è infondato con riferimento alla posizione del Sig. Giorgio Danna e.

Le circostanze di fatto, poste a base dell'intero deferimento, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito.

Deve, però, essere pronunciato il proscioglimento del Sig. Giorgio Danna, in quanto lo stesso, nella sua qualità di direttore sportivo della Società, non aveva poteri di rappresentanza e gestione in relazione alle operazioni finanziarie di cui si discute.

Per ciò che attiene alla posizione della Dott.ssa Perrone, occorre rilevare che, operando la Società in ambito federale, anche l'attività del Collegio Sindacale, così come degli altri organi societari, deve essere svolta in funzione del rispetto dei termini richiesti dall'ordinamento della F.I.G.C.. Ne deriva che la giustificazione che il controllo svolto, alla data del 14 febbraio 2012, sia stato meramente formale, sul presupposto che quello sostanziale sarebbe intervenuto solo alla scadenza trimestrale del 30 marzo 2012, non libera il soggetto da responsabilità. Il controllo, difatti, andava svolto, per le finalità proprie richieste dalla normativa federale, sia formalmente che sostanzialmente, nel rispetto dei termini richiesti dalle NOIF: il che non è avvenuto.

In merito alla sanzione da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrua quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per la Sig.ra Paola Debernardi;
- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Maurizio Pavignano;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Accoglie parzialmente il deferimento proposto e, per l'effetto, commina alla Dott.ssa Antonella Perrone la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno).

Proscioglie il Sig. Giorgio Danna da ogni addebito.

(437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI VRENNA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FC Crotone Srl), Società FC CROTONE Srl ▪ (nota N°. 6763/803 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giovanni Vrenna, presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società, e la FC Crotone Srl, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Giovanni Vrenna della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato, agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la FC Crotone Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Signor Giovanni Vrenna, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Giovanni Vrenna, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Vrenna, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) per la FC Crotone Srl (d'ora in avanti, anche detta la “Società”), nonché il rappresentante della Società, che ha concluso per il rigetto del deferimento proposto; osserva quanto segue.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze contestate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. In particolare, la Co.Vi.So.C., con nota del 14 marzo 2012, ha riscontrato che la Società non ha documentato, entro il termine del 14

febbraio 2012, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai tesserati per il periodo in contestazione.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Giovanni Vrenna.

Accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina alla FC Crotone Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(434) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), SERGIO GESSI (consigliere e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa - (nota N°. 6768/812 pf 10-11 SP/blp del 27.3.2012).

(435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), SERGIO GESSI (consigliere e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa - (nota N°. 6767/813 pf 10-11 SP/blp del 27.3.2012).

I deferimenti

In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.

Con atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

a) il Sig. Cesare Butelli, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Spal 1907 Spa, il Sig. Stefano Bena, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, e il Sig. Sergio Gessi, Consigliere e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

b) la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Con ulteriore atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

a) il Sig. Cesare Butelli, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Spal 1907 Spa, il Sig. Stefano Bena, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa, e il Sig. Sergio Gessi, Consigliere e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa della violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera C), paragrafo V delle

NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

b) la Società Spal 1907 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna i Signori Cesare Butelli, Stefano Bena, Sergio Gessi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Cesare Butelli, Stefano Bena, Sergio Gessi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cesare Butelli, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Stefano Bena, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Sergio Gessi, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita, che in data 6 aprile 2012 faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale evidenziava il periodo di difficoltà economica della Società e ammetteva la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 CGS, concludendo per la irrogazione delle sanzioni minime edittali o quelle ritenute di giustizia.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo per la Spal 1907 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

È comparso altresì il difensore della Società deferita il quale si è riportato alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi indicate.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti ai deferiti stessi. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società Spal 1907 Spa.

È opportuno evidenziare che l'art. 10, comma 3 CGS, prevede a carico della Società deferita, per ognuna delle due violazioni contestate in ogni trimestre, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, con conseguente condanna a carico della deferita della sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Cesare Butelli;
- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Stefano Bena;
- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Sergio Gessi;

Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica alla Società Spal 1907 Spa, da applicarsi nella corrente stagione sportiva.

(436) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), GUIDO ANGELOZZI (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa • (nota N° 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

Il deferimento

Con atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

a) il Sig. Francesco Vinella, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Bari Spa, il Sig. Guido Angelozzi, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Bari Spa, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo VII delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

b) la AS Bari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

I deferiti, a difesa di quanto rilevato dalla Procura Federale, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale evidenziano:

- che il lodo arbitrale del 29/3/2012 emesso dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport avrebbe stabilito una linea guida relativa alla applicazione dell'art. 85, lett. C, Par. IV e V delle NOIF;

- che in forza di tale indicazione del TNAS la AS Bari e il suo rappresentante oggi in carica devono ritenersi assoggettati esclusivamente alla sanzione riguardante il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti del secondo trimestre della stagione sportiva 2011/2012, essendo già stato contestato e sanzionato il mancato pagamento relativo all'ultimo trimestre della stagione sportiva precedente;

- che il Sig. Guido Angelozzi, in data 23/11/2011, è stato nominato procuratore speciale dall'allora Amministratore unico della AS Bari Spa, Sig. Claudio Garzelli;
- che tale procura è da ritenersi tacitamente revocata a far data dal 7/2/2012, data della assemblea durante la quale sono state accettate le dimissioni rassegnate da parte dell'Amministratore unico Dott. Claudio Garzelli;

I deferiti concludono l'atto di difesa con le seguenti richieste:

- limitare nei termini precisati con la presente memoria difensiva le sanzioni che verranno richieste dalla Procura Federale a carico dell'AS Bari Spa e del Dott. Francesco Vinella, in relazione al deferimento inoltrato a mezzo nota prot. n. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27 marzo 2012, disponendone comunque la riduzione, la commutazione in una prescrizione alternativa o la determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 24 del CGS, tenuto conto dell'ammissione di responsabilità degli incolpati nei limiti innanzi indicati, e con espressa riserva di concordare con l'Ill.mo Sig. Procuratore Federale una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS;
- prosciogliere il Sig. Guido Angelozzi dall'imputazione contestatagli dalla Procura Federale con il deferimento inoltrato a mezzo nota prot. n. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27 marzo 2012;
- in via subordinata, limitare nei termini precisati con la presente memoria difensiva le sanzioni che verranno richieste dalla Procura Federale il Sig. Guido Angelozzi, sempre in relazione al deferimento inoltrato a mezzo nota prot. n. 6764/802 pf 11-12 SP/blp del 27 marzo 2012, disponendone comunque la riduzione, la commutazione in una prescrizione alternativa o la determinazione in via equitativa ai sensi dell'art. 24 del CGS, tenuto conto dell'ammissione di responsabilità degli incolpati nei limiti innanzi indicati, e con espressa riserva di concordare con l'Ill.mo Sig. Procuratore Federale una sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Francesco Vinella e per il Sig. Guido Angelozzi la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno, per la AS Bari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva.

Sono comparsi i deferiti con il proprio difensore, il quale si è riportato alle memorie in atti e alle conclusioni in esse contenute.

I motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti ai deferiti stessi.

In merito alla posizione del Sig. Guido Angelozzi, la Commissione ritiene fondate le eccezioni esposte nelle difese.

In particolare le dimissioni in data 7.2.2012 del Sig. Claudio Garzelli hanno provocato la revoca della procura, precedentemente conferita dallo stesso Garzelli al Sig. Guido Angelozzi, con conseguente impossibilità di sanzionare il medesimo Angelozzi per quanto deferito.

Quanto alla violazione dell'art. 85, lett. b, paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, appaiono prive di pregio le difese prodotte dai deferiti poiché gli stessi avrebbero dovuto conoscere e applicare la nuova normativa, disciplinata dal combinato disposto dell'art. 85, lett. A, par. VII delle NOIF e dell'art. 10 comma 3 del CGS, la quale

integra e sostituisce la precedente, imponendo alle Società sportive le comunicazioni, nei termini indicati nelle norme, relative al versamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef, contributi Enpals e Fondo di Fine Carriera per il trimestre di riferimento e per i precedenti.

Tale norma comporta, quindi, un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche per i periodi pregressi. Pertanto il controllo gestionale si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, anche eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Pertanto il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi con conseguente nuova applicazione della sanzione. Si tratta quindi di una diversa violazione data dal mancato adempimento nei termini fissati (cfr. C.U. - Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 SS 2011/2012).

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Sig. Guido Angelozzi dall'addebito contestato, infligge al Sig. Francesco Vinella la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla AS Bari Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva.

(425) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO LEONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GENNARO CASILLO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa), GIUSEPPE AFFATATO (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa dal 10.2.2012), Società US FOGGIA Spa • (nota N°. 6716/807 pf 11-12 SP/blp del 27.3.2012).

Il deferimento

Con atto del 27/3/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

a) il Sig. Sergio Leoni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società US Foggia Spa, il Sig. Gennaro Casillo, Procuratore speciale e Legale rappresentante della US Foggia Spa, e il Sig. Giuseppe Affatato, Procuratore Speciale e Legale rappresentante della US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché del pagamento delle rate Enpals scadute il 30.9.2011;

b) la Società US Foggia Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, delle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

I Signori Gennaro Casillo, Sergio Leoni, Giuseppe Affatato, nonché la Società US Foggia Spa hanno fatto pervenire una memoria difensiva, chiedendo l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.

All'inizio della riunione odierna i Signori Sergio Leoni, Gennaro Casillo e Giuseppe Affatato, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Sergio Leoni, Gennaro Casillo e Giuseppe Affatato, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Leoni, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Gennaro Casillo, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Giuseppe Affatato, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società US Foggia Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Sono comparsi i difensori della Società deferita i quali si sono riportati alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti ai sensi dell'art. 85, Lett. C., Par. V delle NOIF. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società US Foggia Spa. L'accertato compimento degli illeciti comporta l'accoglimento delle richieste della Procura Federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Sergio Leoni;
- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Gennaro Casillo;

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Affatato;
Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica alla Società US Foggia Spa, da applicarsi nella corrente stagione sportiva.

(438) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGINA CAPIELLO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota N°. 6834/817 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012).

Il deferimento

Con nota del 29.2.2012 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la signora Cappiello Luigina, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Montichiari Spa, e la medesima Società, per rispondere:

- la prima:

a) della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, paragrafo V, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti, nei termini stabiliti dalla normativa federale, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpaf e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011, nonché delle rate Enpals scadute al 30 settembre 2011;

b) della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, paragrafo IV, delle NOIF per non avere utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2011;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante.

Con memoria difensiva in atti, i deferiti hanno eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la Società sarebbe già stata sanzionata per i medesimi fatti con due punti di penalizzazione in classifica, come da CC.UU. nn. 55 del 16.1.2012 e 69 dell'8.3.2012 della CDN. Nel merito, hanno contestato che i fatti ascritti, pur non contestati nella loro storicità, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 85, Lett. C), paragrafo V) delle NOIF, a loro dire limitato agli inadempimenti riferiti alla singola stagione sportiva. In via subordinata, hanno sostenuto doversi attribuire l'inadempimento ad errore scusabile determinato dalla novità della norma e dalla mancanza di precedenti. Quanto al pagamento della somma di €. 512,00 in contanti, infine, anche in questo caso non contestato nella sua storicità, hanno invocato il principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) per Cappiello Luigina;

- penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corrente campionato per la AC Montichiari Spa.

Il difensore dei deferiti, riportatosi alla memoria in atti, ha concluso per il proscioglimento, quanto al capo di incolpazione sub lett. a); per l'applicazione di una sanzione proporzionata alla violazione quanto al capo di incolpazione sub lett. b).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti, nella loro storicità ammessi anche dai deferiti.

Le difese dei deferiti, sul punto, non sono condivisibili.

I precedenti per i quali la Società risulta essere stata già sanzionata, invero, attengono a singole fattispecie normativamente previste. L'odierno procedimento, invece, quanto al primo capo di incolpazione, attiene al persistere degli inadempimenti, configurante un'autonoma ipotesi di violazione normativa.

Gli artt. 10, CGS e 85 NOIF, invero, pur nella nuova formulazione, al di là del mero dato letterale, vanno letti alla luce dell'intero impianto federale, che comporta un riscontro sulla regolarità degli adempimenti (pagamento emolumenti e versamento ritenute e contributi) non solo con riferimento al singolo trimestre, ma anche per i periodi pregressi. Lo scopo non è solo quello di garantire la regolarità dei campionati imponendo la puntuale corresponsione degli emolumenti, ma anche quello di garantire l'adempimento degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle Società. Il controllo gestionale, pertanto, si trascina nel tempo senza soluzione di continuità, anche per precedenti inadempienze eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che ricomprende, pertanto, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Ne consegue che il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera sui trimestri successivi, con conseguente nuova applicazione della sanzione.

Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS anche la Società.

In punto sanzioni l'art. 10, comma, 3, del CGS, per la violazioni di cui al punto a) di cui sopra, prevede a carico della Società inadempiente l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico di Cappiello Luigina;
- punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso e ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) a carico della Società AC Montichiari Spa.

(442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), Società CALCIO COMO Srl • (nota N°. 6906/816 pf 11-12 SP/blp del 2.4.2012).

Il deferimento

Con atto del 2.4.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Rivetti Amilcare, Amministratore unico e legale rappresentante della Società Como Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non avere documentato agli Organi federali competenti, alla scadenza del 14.2.2012, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei

contributi Enpals relativi ai premi corrisposti nel corso del periodo luglio, agosto e settembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la Società Calcio Como Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, della condotta ascritta al suo rappresentante legale.

Con memoria difensiva pervenuta in termini, i deferiti, premessa la nomina del Sig. Rivetti Amilcare ad Amministratore unico in data 4.11.2011, hanno eccepito la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto per i medesimi fatti già sanzionata, la Società, con un punto di penalizzazione in classifica, come da CU n. 69/CDN dell'8.3.2012, nonché la omessa preventiva contestazione, in epoca precedente alla scadenza del termine, dei fatti oggi addebitati, con conseguente incolpevole affidamento in ordine alla mancanza di un qualsivoglia inadempimento. Nel merito, i deferiti hanno contestato che le erogazioni di somme non oggetto di preventivo accordo costituiscano emolumenti e hanno eccepito, pertanto, l'inapplicabilità dei termini previsti dall'art. 85 delle NOIF. In via subordinata, ritenuto l'inadempimento dovuto ad errore scusabile determinato e dai contrasti giurisprudenziali sulla distinzione tra emolumenti ed erogazioni liberali, e dalla omessa contestazione della presunta violazione prima del 14.2.2012, hanno concluso per il proscioglimento da ogni incolpazione.

Alla odierna riunione il rappresentante della Procura federale si è riportato agli atti del deferimento ed ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Rivetti Alessandro e della ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società Calcio Como Spa.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria in atti e concluso per il proscioglimento degli incolpati.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Con nota del 14.3.2012 la Co.Vi.So.C. informava la Procura federale che nella riunione dell'8.3.2012, dall'esame del report della Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei dovuti controlli, riscontrava il permanere del mancato versamento, da parte della Società Calcio Como Srl, delle ritenute Irpef e dei contributi relativi ai premi corrisposti a diversi tesserati in forza di accordi verbali.

I deferiti non contestano il fatto in sé, quanto la sua rilevanza sul piano disciplinare e la già intervenuta sanzione, sia per la violazione dell'art. 93 delle NOIF; sia per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals entro il termine del 14.11.2011.

Oggetto del presente deferimento, però, è il permanere dell'inadempimento anche nel trimestre successivo.

Il rilievo rende priva di pregio l'eccezione in ordine alla mancata contestazione della violazione prima della scadenza del termine previsto.

Il precetto normativo di cui all'art. 85 delle NOIF, invero, gode di autonoma forza cogente; all'accertamento della sua inosservanza, pertanto, consegue l'applicazione della sanzione prevista senza che si faccia preventivamente luogo ad alcun invito ad adempiere.

Proprio la sanzione precedentemente comminata, del resto, avrebbe dovuto indurre gli odierni deferiti ad adempiere al precetto normativo, quanto meno entro il termine del 14.2.2012, al fine di evitare il protrarsi dell'inadempimento e, con esso, l'applicazione della conseguente sanzione.

Tale rilievo, a sua volta, fa venire meno l'esimente del presunto errore scusabile impropriamente richiamato.

Quanto alla disquisizione tra emolumenti ed elargizioni liberali, poi, per quanto inconferente rispetto all'oggetto del presente procedimento, si osserva quanto segue. L'art. 93 delle NOIF, per la cui violazione i deferiti risultano già sanzionati, prevede le modalità cui devono uniformarsi gli accordi economici tra Società e tesserati. La *ratio* è quella di evitare espedienti tesi all'aggiramento delle norme federali, non certo di esentare dai consequenziali obblighi di versamento ed attestazione delle ritenute e dei contributi nei termini previsti.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il deferimento è fondato.

Dei fatti ascritti al legale rappresentante, stante il rapporto di immedesimazione organica tra questi e la Società, risponde a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS anche la Società Calcio Como Srl.

In punto sanzioni l'art. 10, comma, 3, del CGS, per la violazione contestata, prevede a carico della Società inadempiente l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Sanzioni congrue, pertanto, sono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 1(uno) a carico di Rivetti Amilcare;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso a carico della Società Calcio Como Srl.

(439) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D'ADDARIO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl • (nota N°. 6816/815 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012).

(440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO D'ADDARIO (Presidente del Cd.A. e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), VALERIO D'ADDARIO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Taranto Calcio Srl), Società TARANTO SPORT Srl • (nota N°. 6819/814 pf 10-11 SP/blp del 29.3.2012).

I deferimenti

In via preliminare, questa Commissione dispone che i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettive e oggettiva.

Con due separate note del 29.3.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori D'Addario Bartolomeo e D'Addario Valerio, rispettivamente Presidente del C.d'A. ed Amministratore Delegato della Società AS Taranto Calcio Srl, di cui sono entrambi legali rappresentanti, nonché la stessa Società, per rispondere:

- i primi due:

a) della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, paragrafo V, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativamente agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

b) della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C, paragrafo IV, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, CGS, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;

- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte ai suoi legali rappresentanti.

Con memoria difensiva in atti, i deferiti, preventivamente chiesta la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione ed ammesse le violazioni loro contestate, hanno chiesto non darsi luogo ad alcuna recidiva; di considerare quale attenuante l'enorme impegno finanziario ad oggi sostenuto (€ 547.888,00 di emolumenti corrisposti a fronte di € 871.431,90 dovuti al 31.12.2011, con il dichiarato proposito di versare al più presto anche le ritenute ed i contributi dovuti); di irrogare il minimo della sanzione edittale e di contenere l'aggravamento dovuto per la recidiva nell'ambito della sanzione pecuniaria.

All'inizio della riunione odierna i Signori Bartolomeo D'Addario, Valerio D'Addario, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Bartolomeo D'Addario, Valerio D'Addario, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Bartolomeo D'Addario, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Valerio D'Addario, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto infliggersi la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per l'AS Taranto Calcio Srl. Il difensore dei deferiti ha concluso come da memorie in atti.

I motivi della decisione

I deferimenti sono fondati.

La Co.Vi.So.C., con separate note del 14.3.2012, ha segnalato alla Procura federale quanto emerso dalle verifiche eseguite da Deloitte & Touche Spa, formante oggetto dell'odierno procedimento.

I deferiti, a loro volta, hanno ammesso i fatti contestati; gli stessi, pertanto, devono aversi per provati.

Delle violazioni ascritte ai legali rappresentanti risponde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS, anche la Società

In punto sanzioni l'art. 10, comma, 3, del CGS, per ognuna delle violazioni di cui ai punti a) e b) di cui sopra, prevede a carico della Società inadempiente l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. G), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

Rilevato che, alla scadenza del 14.2.2012, oltre i due inadempimenti previsti con riferimento al secondo trimestre (emolumenti e ritenute), è stato riscontrato il persistere dei due inadempimenti collegati al primo trimestre, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Bartolomeo D'Addario;
- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Valerio D'Addario.

Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da applicarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società Taranto Sport Srl.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 13 aprile 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete